

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(Titoli VI del D.Lgs. 385/1993, Delibera CICR del 4/3/2003, Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione)

PEGNO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Consulia S.p.A.

C.so Monforte, 52 – 20122 Milano

Tel.: +39.02.85906.1 – Fax: +39.02.85906.2141

E-mail: info@bancaconsulia.it

Sito internet: www.bancaconsulia.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5453 – Codice ABI: 03159

Codice Fiscale, Partita IVA e C.C.I.A.A. MI: 01733820037 – R.E.A. 1599769

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

COGNOME:	NOME:
SEDE/UFFICIO:	
TEL.:	EMAIL:
ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI:	NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO:
QUALIFICA:	

CHE COS'È IL PEGNO

Rappresenta l'atto con il quale viene costituito un vincolo su specifici beni, di proprietà del debitore o di terzi, che attribuisce al creditore (la Banca), in caso di inadempimento del debitore, il diritto di potersi soddisfare su detti beni, con prelazione nei confronti degli altri eventuali creditori. Il pegno risulta da una dichiarazione scritta del garante ed ha ruolo accessorio all'obbligazione principale (credito erogato).

Il pegno richiede, per la sua validità, che il bene sia consegnato al creditore o, comunque, che sia sottratto alla disponibilità materiale del proprietario (c.d. spossamento); affinché venga acquisito il diritto di prelazione, occorre altresì che il contratto costitutivo risulti da atto scritto munito di data certa.

Possono essere oggetto di pegno i beni di seguito riportati:

- titoli o strumenti finanziari (azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore);
- denaro;
- il valore degli strumenti finanziari dematerializzati presenti in un determinato deposito/conto titoli di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario o nell'ambito di un servizio di gestione; il pegno di valore presuppone la clausola di rotatività, che consente la sostituzione degli strumenti finanziari presenti sul conto con altri, sempre fino al limite del valore inizialmente stabilito;
- crediti che possono derivare anche da polizze assicurative e quote di fondi comuni di investimento quando le quote del fondo saranno depositate presso la banca depositaria in un certificato cumulativo.

Pegno su strumenti finanziari

Il pegno su strumenti finanziari è l'atto con cui il cliente o un terzo garante costituisce in pegno a favore della Banca gli strumenti finanziari depositati nel deposito titoli (e l'eventuale liquidità che dovesse derivare dalla vendita dei titoli), a garanzia del pagamento delle somme dovute alla Banca da parte del cliente ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta (ivi compresi capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) nonché per il soddisfacimento delle obbligazioni presenti e/o future in relazione alle quali il cliente possa essere chiamato a rispondere nei confronti della Banca ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta. Per la costituzione del pegno, la Banca pone in essere le formalità

necessarie ai sensi della normativa e, in particolare, del decreto legislativo n. 213 del 24/06/1998 e del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22/02/2008. Se nel contratto di pegno è prevista la clausola di rotatività il pegno è costituito anche sugli strumenti finanziari che dovessero essere depositati nel deposito titoli in sostituzione degli strumenti finanziari sui quali era stato originariamente costituito il pegno.

Pegno di valore su gestione di portafogli

Il pegno di valore su gestione di portafogli è l'atto con cui il cliente o un terzo garante costituisce in pegno a favore della Banca il valore dell'insieme degli strumenti finanziari presenti nella gestione di portafogli nonché sulla liquidità presente su un determinato conto, a garanzia del pagamento delle somme dovute alla Banca da parte del cliente ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta (ivi compresi capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) nonché per il soddisfacimento delle obbligazioni presenti e/o future in relazione alle quali il cliente possa essere chiamato a rispondere nei confronti della Banca ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta. Per la costituzione del pegno, la Banca pone in essere le formalità necessarie ai sensi della normativa e, in particolare, del decreto legislativo n. 213 del 24/06/1998 e del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22/02/2008. Il pegno di valore presuppone la clausola di rotatività, che consente la sostituzione degli strumenti finanziari presenti sul conto con altri, sempre fino al limite del valore inizialmente stabilito.

Pegno su crediti

Il pegno su crediti è l'atto con cui il cliente o un terzo garante costituisce in pegno a favore della Banca un credito, a garanzia del pagamento delle somme dovute alla Banca da parte del cliente ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta (ivi compresi capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) nonché per il soddisfacimento delle obbligazioni presenti e/o future in relazione alle quali il cliente possa essere chiamato a rispondere nei confronti della Banca ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta. Tale tipologia di pegno è utilizzata dalla Banca principalmente su crediti vantati dal cliente nei confronti di una compagnia assicurativa o di una impresa di investimento in relazione alle somme, presenti o future, dovute rispettivamente in dipendenza a un contratto di assicurazione o alla sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento e rappresentato rispettivamente da una polizza o da un certificato cumulativo. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Per la costituzione del pegno, la Banca pone in essere le formalità necessarie ai sensi della normativa e, in particolare, dell'art. 2800 e ss. del codice civile.

Pegno su conto corrente

Il pegno su conto corrente è l'atto con cui il cliente o un terzo garante costituisce in pegno a favore della Banca il saldo del conto corrente, a garanzia del pagamento delle somme dovute alla Banca da parte del cliente ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta (ivi compresi capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) nonché per il soddisfacimento delle obbligazioni presenti e/o future in relazione alle quali il cliente possa essere chiamato a rispondere nei confronti della Banca ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta. Per la costituzione del pegno, la Banca pone in essere le formalità necessarie ai sensi della normativa e, in particolare, del decreto legislativo n. 213 del 24/06/1998 e del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22/02/2008.

Principali rischi

I rischi tipici del pegno sono legati all'inadempimento dell'obbligazione garantita. A questo proposito, si deve evidenziare che:

- il pegno garantisce oltre quanto dovuto dal cliente per capitale, interessi, imposte, tasse e spese, ogni altro accessorio derivanti dal credito garantito anche quando fosse stato incassato dalla Banca in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
- la garanzia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o denaro, azioni e obbligazioni ed a quant'altro possa spettare sui titoli;
- in caso di conversione dei titoli dati in pegno, la garanzia si trasferisce sui nuovi titoli;
- in caso di inadempimento, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, i beni costituiti in pegno;
- in caso di diminuzione del valore dell'oggetto del pegno rispetto al valore iniziale, la Banca può chiedere al cliente di integrare la garanzia pignorizia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione

Il pegno si estingue nel caso di estinzione del credito garantito o nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite. In quest'ultimo caso la Banca ha diritto di realizzare il pegno con le modalità di seguito previste. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso scritto di 1 (un) giorno, anche ove il costituente sia un soggetto diverso dal finanziato, in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o

senza incanto, gli strumenti finanziari costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.

Recesso

Il datore di pegno non può recedere dal pegno che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nell'atto di pegno.

Il Cliente ha la facoltà di ritirare e riscattare l'oggetto del pegno estinguendo anticipatamente le obbligazioni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia si estingue dopo l'integrale e irrevocabile adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni garantite, fermo ed impregiudicato il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore sia verso gli eventuali altri coobbligati. I beni oggetto di garanzia sono restituiti e messi a disposizione del Cliente entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni.

Qualora il finanziato, esegua alla scadenza del finanziamento, anche senza un'espressa richiesta della Banca, o in caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Banca, il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio, la Banca procederà a svincolare gli strumenti finanziari costituiti in pegno.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Costituente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il Costituente può presentare un reclamo scritto alla Banca indirizzando all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari di Banca Consulia S.p.A., C.so Monforte 52, 20122 Milano, con lettera raccomandata A/R, o tramite fax al n. 02.85906.2141, o per posta elettronica all'indirizzo mail reclami@bancaconsulia.it. L'Ufficio Affari Legali e Societari riscontra la richiesta del Costituente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Costituente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Costituente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Affari Legali e Societari (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

LEGENDA

Garanzia reale	Vincolo su specifici beni, di proprietà del debitore o di terzi, che attribuisce alla Banca, in caso di inadempimento del debitore, il diritto di potersi soddisfare su detti beni, con prelazione nei confronti degli altri eventuali creditori.
Costituente pegno	Colui che presta la garanzia a favore del debitore, che può essere lo stesso debitore o un terzo garante.
Cessazione del pegno	Il pegno si estingue nei seguenti casi: - per svincolo, di norma alla scadenza o alla revoca dell'affidamento; - per escussione. Il pegno non prevede la possibilità per il datore di recedere unilateralmente se i crediti assistiti sono ancora in essere.
Escussione del pegno (o realizzazione del pegno)	In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca realizza la pegno, facendo vendere dei beni oggetto della garanzia.
Gestione accentrata	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Patto di rotatività	Al Costituente è concessa la facoltà di sostituire gli strumenti finanziari iniziali purché contemporaneamente metta a disposizione della Banca altri strumenti finanziari della stessa tipologia, tali strumenti finanziari risultino di gradimento della Banca ed il valore dell'insieme degli strumenti finanziari in pegno non risulti in tal modo inferiore al controvalore del pegno.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.